

Circolare COPA n. 3: Controllo delle offerte pubbliche di acquisto

del 25 giugno 2010

1. Standard svizzero di revisione SR 880

Ai sensi dell'art. 25 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dalla FINMA o di un commerciante di valori mobiliari.

Il 24 giugno 2010 la Camera fiduciaria ha emanato uno standard svizzero di revisione relativo al controllo delle offerte pubbliche di acquisto (**SR 880**), approvato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori il 10 giugno 2010 e dalla Commissione delle OPA in data odierna. L'SR 880, che entra in vigore il 1° settembre 2010, disciplina sia i principi cui i controllori devono attenersi nel controllo delle offerte pubbliche di acquisto sia la forma e il contenuto dei rapporti da redigere in materia.

2. Carattere vincolante dell'SR 880 per i commercianti di valori mobiliari

In conformità a quanto sancito dalla lett. N dell'Introduzione agli Standard svizzeri di revisione (edizione 2010), l'SR 880 è vincolante per i controllori membri della Camera fiduciaria. Le imprese di revisione sottoposte alla sorveglianza statale sono tenute a rispettare gli standard di revisione approvati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 1 dell'Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione).

Al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza dell'attività dei controllori, la Commissione delle OPA dichiara vincolante l'SR 880 (appendici incluse), fatta eccezione delle relative cifre a margine 10, 19 e 20, anche per i commercianti di valori mobiliari con mandato di controllore.

3. Indipendenza del controllore

Ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 dell'Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA), il controllore deve essere indipendente dall'offerente, dalla società mirata e dalle persone che agiscono d'intesa con essi.

Il controllore è responsabile del rispetto delle esigenze d'indipendenza risultanti dalla [6] prassi della Commissione delle OPA.



Per consentire la valutazione della sua indipendenza in qualità di controllore, la società di audit o il commerciante di valori mobiliari deve trasmettere alla Commissione delle OPA le informazioni elencate qui di seguito:

[7]

1. Indicazioni se la società di audit e/o il commerciante di valori mobiliari fornisce o ha fornito all'offerente altre prestazioni nel quadro dell'offerta pubblica di acquisto o se le/gli è stato conferito un mandato in tal senso per prestazioni future. In caso affermativo, precisare quali.

[8]

2. Tutte le altre indicazioni di rilievo ai fini della valutazione dell'indipendenza. Il commerciante in valori mobiliari è tenuto in particolare a fornire informazioni su rapporti commerciali rilevanti intrattenuti con l'offerente.

[9]

La società di audit è inoltre tenuta a informare la Commissione delle OPA qualora operi allo stesso tempo in qualità di organo di revisione della società mirata, dell'offerente o di una persona che agisce d'intesa con l'offerente.

[10]

Nel caso in cui la Commissione delle OPA dovesse rilevare la mancanza d'indipendenza in quanto controllore, provvederà a comunicarlo alla società di audit o al commerciante di valori mobiliari nonché all'offerente entro tre giorni borsistici dalla ricezione delle informazioni di cui alle cifre a margine 8-10, indicandone i motivi.

[11]

-

4. Controllo del finanziamento dell'offerta

Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c O-COPA, il controllore verifica prima della pubblicazione dell'offerta in particolare il finanziamento dell'offerta e la disponibilità dei mezzi. Il controllore deve attestare che l'offerente ha adottato le misure adeguate, affinché il giorno dell'esecuzione siano disponibili i mezzi finanziari necessari (art. 20 cpv. 1 O-COPA).

[12]

Nel caso di finanziamento con capitale di terzi il controllore è tenuto a verificare in particolare la solvibilità del creditore nonché le clausole contrattuali che consentano eventualmente al creditore di rifiutare l'erogazione del credito.

[13]

Fondamentalmente dette clausole contrattuali sono consentite solo se:

[14]

a) sono identiche a una condizione dell'offerta;

[15]

b) fanno riferimento a un requisito giuridico essenziale relativo all'offerente (nella fattispecie *status*, *power*, *authority*, *change of control*);

[16]

c) fanno riferimento all'efficacia di un negozio giuridico rilevante menzionato

[17]



nel contratto (nella fattispecie la costituzione di garanzie);

- d) fanno riferimento a una violazione contrattuale sostanziale da parte dell'offerente (nella fattispecie *pari passu*, *negative pledge*, *merger*, *non-payment*); oppure
- e) fanno riferimento a un sostanziale deterioramento della solvibilità [19] dell'offerente.

La Commissione può esigere che l'offerente fornisca nel prospetto d'offerta [20] informazioni sulle clausole contrattuali (art. 25 cpv. 3 O-COPA).

_

5. Termini temporali di applicazione

Questa circolare si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto pubblicate a partire [21] dal 1° settembre 2010.

_

[18]